



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE Dott. Laura CORTESE - Sezione 3° Civile ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 25633/11, promossa con ricorso inviato a
mezzo posta in data 27.10.2009 da:

[REDACTED] (C.F. PLLMCL57E14C390A), residente a **[REDACTED]**, Via
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Roma **[REDACTED]**
presso lo Studio dell'Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso in atti

- ricorrente -

contro

[REDACTED] - in persona del **[REDACTED]**
[REDACTED], rappresentato e difeso dal Funzionario
Delegato Loredana Di Stefano, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale di Roma, via Tempio di Giove 21 giusta procura in atti.

- resistente -

Oggetto: opposizione avverso verbale n. 13090996496 del 03.07.2009.

Conclusioni come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta in data 27.10.2009 il signor ██████████, ha proposto ricorso avverso verbale n. 13090996496 del 03.07.2009 per presunta violazione dell'art 173/2-3bis C.d.S.

Il ricorrente ha contestato l'uso di telefono cellulare da parte del conducente del veicolo ed ha eccepito la mancata immediata contestazione dell'eventuale infrazione. Parte ricorrente ha eccepito come non vi sia certezza in merito a quanto percepito dall'Agente accertatore.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, "Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi [...] non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento" (C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 01/07/2005).

In ragione di quanto sopra, tenuto conto del fatto che il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata "per impossibilità di fermare il veicolo perché in senso opposto di marcia" ^{secondo} lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema vivavoce. A e

Alla luce del disposto di cui all'art 23, comma 12 L. 689/81, il ricorso viene accolto non essendovi prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, con conseguente annullamento del verbale opposto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso proposto da ██████████ avverso verbale n. 13090996496 del 03.07.2009. Compensa le spese tra le parti

Roma, 09.07.2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 10/07/12
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
M. Teresa Gesùè

Il Giudice di Pace
Lorenza Corti